



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni Speciali

**ESAME ABBINATO:
PL 270/12° -PL 311/12°
TESTO UNIFICATO**

“Politiche per la Calabria dei giovani”



Consiglio Regionale della Calabria

ESAME ABBINATO:

PL 270/12° - PL 311/12°

“POLITICHE PER LA CALABRIA DEI GIOVANI”

RELAZIONE

Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di colmare un vuoto normativo che colloca la nostra regione come una delle pochissime regioni in Italia a non avere una legislazione in materia di politiche giovanili. A livello statale è ancora assente una legge quadro sui giovani benché ogni anno venga elaborata una Strategia nazionale per la gioventù, concordata nell'ambito della Conferenza Unificata, che comprende il Governo nazionale, le Regioni, le Province autonome, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione delle Province Italiane (UPI), al contrario, nel corso del tempo quasi tutte le regioni si sono dotate di una legislazione in materia di politiche giovanili, anche sull'onda degli orientamenti europei che spingono sempre più insistentemente verso il protagonismo dei giovani all'interno delle società. Un tentativo avanguardista in tal senso il Consiglio regionale della Calabria lo fece con l'approvazione legge n.2/2000 che istituiva il “Progetto giovani”, nell'intento di promuovere e incentivare la partecipazione dei giovani calabresi alla vita delle istituzioni attraverso l'istituzione di una Consulta regionale. Norma ad oggi disattesa. Da qui la necessità di procedere con una proposta legislativa finalizzata a coordinare e implementare misure e programmi rivolti ai giovani che abitano, studiano o lavorano sul territorio regionale. I principali assi della proposta di legge sono il supporto a percorsi di autonomia, la promozione del protagonismo e della partecipazione attiva dei giovani, intesi come persone tra i 15 e i 35 anni. Le finalità che si prefigge la proposta di legge ricalcano questi assi e richiamano i temi del protagonismo e della partecipazione, del sostegno all'autonomia, a partire da quella abitativa, del contrasto alle povertà educative e relazionali e alla dispersione scolastica, della promozione e di opportunità nell'ambito dell'imprenditorialità giovanile, della formazione e degli scambi internazionali, del sostegno alle forme di impegno sociale e di cittadinanza attiva e della valorizzazione della creatività. Il modello di programmazione regionale proposto, si articola su due livelli: la definizione di un piano triennale proposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale, che delinea la strategia, gli obiettivi, il quadro finanziario e i risultati attesi di medio periodo; un piano annuale approvato dalla Giunta regionale, che definisce le misure e i servizi da attivare, anche di tipo sperimentale, e le relative modalità di attuazione e misurazione dei risultati, coerentemente con le risorse disponibili sul bilancio regionale. Il modello di programmazione, per entrambi i piani: definisce il coordinamento e l'integrazione tra misure e politiche regionali, in base alle priorità del piano; individua i Comuni e Piani di zona quali ambiti di riferimento per la lettura dei bisogni e la programmazione



Consiglio Regionale della Calabria

degli interventi su scala locale; prevede l'introduzione di elementi di innovazione per programmi o progetti riguardanti priorità specifiche, a contenuto sperimentale ed attuati direttamente dalla Giunta regionale in partenariato con altri soggetti pubblici e privati. Gli Ambiti territoriali sono chiamati, secondo questa proposta di legge, ad assumere un ruolo significativo di attuazione del Piano a livello territoriale, in particolare attraverso le funzioni di: lettura e analisi dei bisogni, in raccordo con l'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile; l'informazione e l'orientamento dei giovani attraverso il consolidamento e lo sviluppo della rete degli Informagiovani; l'erogazione dei servizi e la realizzazione delle misure e dei progetti previsti dalla programmazione regionale in partnership con altri soggetti pubblici e privati sul territorio. In particolare nel documento si richiamano la promozione e creazione di luoghi e spazi di aggregazione polifunzionali e la promozione della partecipazione tramite forum, consigli comunali aperti e altre forme di partecipazione attiva. Una delle novità introdotte è la previsione in capo al Consiglio regionale di un "Osservatorio dei giovani", concepito come organismo consultivo deputato allo studio, analisi e monitoraggio della condizione giovanile, alla verifica della conformità degli interventi regionali ai principi della presente proposta di legge e alla valutazione degli impatti e degli esiti della programmazione delle politiche settoriali e trasversali regionali per i giovani. Un osservatorio "dei giovani per i giovani" che, coadiuvato da un comitato di tre esperti provenienti dalle università calabresi, per la prima volta nel panorama regionale italiano mette a disposizione dei giovani una esperienza formativa unica che offre loro la possibilità di accrescere le proprie competenze, di entrare in contatto da protagonisti con una realtà politico-istituzionale finora troppo distante e al contempo li responsabilizza in considerazione del ruolo strategico che viene loro attribuito. L'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, inoltre, supporta le scelte di programmazione attraverso un'attività di rilevazione, analisi e valutazione dei programmi e delle misure che vengono realizzati a livello regionale (dirette, settoriali, trasversali) e a livello territoriale (comunale e sovracomunale). Si tratta di un organismo dedicato a realizzare analisi della condizione giovanile, e a rilevare bisogni di questa fascia di popolazione, ma anche della valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi attuate. Sempre nella direzione di garantire una continua lettura delle condizioni e dei bisogni dei giovani, e una verifica dell'attuazione della legge e degli interventi attuati, nella proposta si definisce una clausola valutativa che richiede alla Giunta di presentare al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione valutativa sullo stato di attuazione. Nell'ottica di valorizzazione degli strumenti di partecipazione attiva è prevista inoltre la costituzione del Forum regionale dei giovani, uno spazio istituzionale che avvia un percorso di avvicinamento e confronto fra i giovani cittadini e le istituzioni, sia nell'ambito di una programmazione più inclusiva e innovativa, sia favorendo una partecipazione più aperta e sostenibile che includa le realtà giovanili più attive nei diversi territori. Il Forum diverrà pertanto una sede privilegiata di ascolto, confronto e proposizione che, con la propria attività, contribuirà alla definizione dell'indirizzo politico regionale sulle tematiche giovanili. Il Forum potranno partecipare giovani secondo l'appartenenza a diverse organizzazioni: associazioni e consulte



Consiglio Regionale della Calabria

giovanili, organizzazioni di volontariato e altre forme associative; università istituzioni scolastiche e organismi di formazione; enti locali; camere di commercio, industria artigianato e agricoltura; organizzazioni sindacali e associazioni di categoria; pastorale giovanile del servizio diocesani: coordinamento provinciale degli enti del servizio civile e della protezione civile. Oltre al Forum la proposta di legge indica come prioritari anche l'implementazione di altri strumenti di comunicazione, informazione, ascolto e consultazione dei giovani, attraverso piattaforme, social network, e iniziative specifiche sul territorio. Viene istituito il "Weekend dei giovani" durante il quale sono previsti eventi, dibattiti, rassegne e spettacoli che esaltino le specificità dell'universo giovanile mettendo al centro creatività, ingegno e talento delle giovani generazioni, per favorire scambi di conoscenze e di competenze e sensibilizzare la collettività sui temi di interesse giovanile. Nel corso della manifestazione, definiti dal Consiglio regionale il tema, le categorie da premiare, i criteri e le modalità di selezione delle proposte, sarà assegnato il "Premio regionale giovani", finalizzato a valorizzare il protagonismo, la creatività e l'espressività dei giovani negli ambiti artistico, culturale, imprenditoriale e professionale, dell'impegno civico e sociale, dello studio e della ricerca, dell'innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale e dello sport. La proposta di legge promuove il consolidamento e lo sviluppo della rete degli Informagiovani, quali servizi di informazione e orientamento rivolti ai giovani sui temi dell'istruzione, della formazione, della ricerca di occupazione e sostegni a forme di autoimprenditorialità, ma anche di promozione della cittadinanza attiva, del volontariato della cultura e delle opportunità per il benessere psicofisico. La norma prevede, inoltre, l'apertura dello Sportello Eurodesk, la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l'informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni europee in favore dei giovani. Realizzata con il supporto della Commissione Europea - DG EAC (Istruzione e Cultura) e dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, Eurodesk opera per favorire l'accesso dei giovani alle opportunità offerte dai programmi europei in diversi settori, in particolare: mobilità internazionale, cultura, formazione formale e non formale, lavoro, volontariato. Eurodesk è attiva fin dal 1990 con l'obiettivo di accorciare le distanze tra mondo giovanile e istituzioni e tra il centro e le "periferie" dell'Unione Europea. Per colmare questa distanza fisica e di linguaggio, Eurodesk agisce su due livelli: una informazione aggiornata, attendibile e redatta in un linguaggio comprensibile a tutti; una rete di sportelli territoriali tra di loro collegati. Nel 1999 è nata la rete nazionale italiana dei Punti Locali. La rete si è estesa nel corso degli anni collegando servizi e sportelli di diverso tipo (informagiovani, centri per l'impiego, servizi di informazione europea, ecc.) attivati da enti sia pubblici, sia privati. Tutti gli enti cofinanziano il progetto con il versamento di una quota annuale di adesione e si impegnano, attraverso un accordo di partenariato, ad attivare un servizio informativo/orientativo gratuito in una locazione di adeguata visibilità e con dotazioni minime hardware e software per la gestione di banche dati e servizi telematici. Inoltre individuano un/a referente, responsabile delle attività dell'Agenzia Locale, che deve possedere i requisiti necessari per partecipare alle attività della rete. Risulta evidente, quanto sia rilevante questa nuova legge regionale che certamente costituisce un passo importante per colmare un vuoto normativo



Consiglio Regionale della Calabria

nella nostra regione rispetto alle politiche e alle misure per le giovani generazioni. La Calabria non può più permettersi di lasciar letteralmente “fuggire” i suoi giovani, ha pertanto il dovere di valorizzare il talento di ciascuno di loro, offrendo un ventaglio di opportunità che li renda protagonisti di un solido processo di sviluppo economico, sociale e culturale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 16 contiene la norma finanziaria che indica la copertura economica per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: “Politiche per la Calabria dei giovani”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”.

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “Annuale”, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.



Consiglio Regionale della Calabria

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|-----------------|---|------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | Norma per finalità della legge | // | // | // |
| 2 | Norma di programmazione | // | // | // |
| 3 | Norma sulle funzioni dei comuni | // | // | // |
| 4 | Norma istituzione osservatorio regionale | // | // | // |
| 5 | Norma ordinamentale sui compiti e funzioni Osservatorio | // | // | // |
| 6 | Composizione e modalità di selezione dell'Osservatorio | C | A | € 30.000,00 |
| 7 | Norma di istituzione del Forum regionale Giovani | // | // | // |
| 8 | Norma sulla rete regionale informagiovani | // | // | // |
| 9 | Norma che disciplina la valorizzazione | // | // | // |



Consiglio Regionale della Calabria

| | | | | |
|----|---|----|----|--------------|
| | degli spazi di aggregazione da destinare ai giovani | | | |
| 10 | Norma utilizzo strumenti di comunicazione | // | // | // |
| 11 | Norma istituzione weekend dei giovani | C | A | € 40.000,00 |
| 12 | Norma istituzione premio regionale giovani | C | A | € 30.000,00 |
| 13 | Norma istituzione Registro associazioni giovanili | // | // | // |
| 14 | Norma clausola valutativa | // | // | // |
| 15 | Norma sportello Eurodesk | // | // | // |
| 16 | Norma finanziaria | C | A | € 100.000,00 |
| 17 | Norma prima applicazione | // | // | // |

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Il criterio di quantificazione utilizzato è quello del tetto di spesa. La presente proposta di legge determina oneri a carico del bilancio regionale, determinati nel limite massimo di euro 100.000,00 per l'annualità 2025 a carico del bilancio 2023-2025 per l'istituzione di un fondo regionale per la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Calabria

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura.

| Programma / capitolo | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Totale |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Programma 03 (U.20.03) Capitolo U0700110101 | // | // | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Programma 03 (U.06.03) | // | // | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale | // | // | 100.000,00 | 100.000,00 |



Consiglio Regionale della Calabria

“POLITICHE PER LA CALABRIA DEI GIOVANI”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e concorre a promuovere a loro favore politiche e interventi specifici a carattere settoriale e trasversale. A tal fine persegue prioritariamente le seguenti finalità:

- a) promuovere l'autonomia e il protagonismo dei giovani, anche attraverso il supporto allo sviluppo di capacità critiche, utili a orientare in modo consapevole le scelte negli ambiti di vita che li riguardano;
- b) promuovere l'educazione civica e la cultura della legalità, per sostenere una cittadinanza orientata ai principi di giustizia, equità, valorizzazione e tutela del bene comune e di rispetto della diversità;
- c) promuovere misure di inclusione sociale e di contrasto alle povertà educative e relazionali, alla dispersione scolastica e al fenomeno dei giovani inattivi e non impegnati in alcuna iniziativa formativa, rafforzando e rendendo più accessibile il sistema delle conoscenze e delle competenze necessarie per un'efficace transizione dal sistema educativo e della formazione al mercato del lavoro, anche attraverso un rafforzamento della collaborazione tra scuola e associazioni datoriali;
- d) promuovere, in particolare per le giovani donne, percorsi formativi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), per favorire le pari opportunità e contrastare le disparità di genere;
- e) sostenere le pari opportunità e la meritocrazia in ambito lavorativo, promuovere azioni finalizzate a garantire piena accessibilità e opportunità ai giovani con disabilità sia nella fase dell'accesso al lavoro sia nelle condizioni di lavoro e favorire l'occupabilità femminile, la tutela della maternità e la conciliazione vita-lavoro;
- f) promuovere programmi formativi che favoriscano città e comunità maggiormente inclusive tramite una maggiore informazione e sensibilizzazione sulle diversità, al fine di contrastare dipendenze, bullismo,



Consiglio Regionale della Calabria

abilismo, violenza di genere e qualsiasi altro fenomeno discriminatorio basato sul genere, sul sesso, sulla provenienza e sugli orientamenti religiosi, politici e culturali;

g) promuovere una solida cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite iniziative di sensibilizzazione e formazione che coinvolgono gli studenti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, tirocinanti e i giovani lavoratori;

h) valorizzare l'imprenditorialità giovanile e il ricambio generazionale come fattori determinanti ai fini dello sviluppo economico e sociale del territorio, come approccio creativo, consapevole e manageriale al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, promuovendo la cultura d'impresa, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità e agevolando la nascita di start up, in particolare quelle innovative, anche all'interno dei percorsi e programmi del sistema di istruzione e formazione regionale;

i) sostenere l'autonomia abitativa quale condizione fondamentale per il raggiungimento dell'indipendenza della persona, promuovendo il diritto all'abitazione nelle diverse forme, per giovani e giovani coppie, incrementando e qualificando l'offerta abitativa rivolta agli studenti universitari e ai giovani lavoratori, anche al fine di promuovere la costituzione di nuove famiglie, la stabilità abitativa e l'inclusività dei territori, nonché di supportare la natalità e ridurre le disuguaglianze sociali;

j) promuovere l'impegno civile nelle formazioni sociali, attraverso la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato, di associazionismo in tutte le sue forme e declinazioni, del servizio civile universale, della leva civica calabra volontaria e della protezione civile, come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di integrazione, nonché promuovere, valorizzare e sostenere la creazione o riqualificazione di luoghi e spazi destinati a queste attività;

k) promuovere e valorizzare la funzione educativa, sociale e di aggregazione dei giovani svolta dagli oratori e dalle associazioni sportive;

l) promuovere l'educazione finanziaria ed economica dei giovani per una



Consiglio Regionale della Calabria

maggiore consapevolezza e sensibilità sull'uso del denaro, sulle scelte di spesa e sugli stili di consumo;

m) promuovere il coinvolgimento attivo, consapevole e responsabile dei giovani nella tutela dell'ambiente e nella promozione del benessere comune fondato su uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto del principio di equità intergenerazionale;

n) promuovere iniziative di formazione e scambi internazionali dei giovani, anche attraverso i programmi dell'Unione europea, volti a favorirne la crescita personale e professionale e ad attrarre giovani talenti dall'estero;

o) valorizzare la creatività giovanile, il pluralismo di espressione, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale, promuovendo l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, le iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico e ambientale, sostenendo le forme di espressione dei giovani nei diversi ambiti artistici e culturali, promuovendo la creazione di luoghi e spazi sicuri, anche nell'ambito delle politiche di riqualificazione urbana, ove i giovani possano realizzare progetti in cui esprimere la propria personalità individuale e collettiva;

p) promuovere le condizioni e le azioni che consentano ai giovani di realizzare il loro potenziale e produrre benefici per le comunità locali anche al fine di favorirne la permanenza nei territori svantaggiati, in particolare nelle aree interne e nei territori montani;

q) coinvolgere i giovani in modo sistematico nel dibattito e nelle scelte politiche che concorrano alla elaborazione e alla valutazione delle politiche regionali;

r) promuovere il diritto dei giovani a essere informati e dotati di adeguati strumenti di conoscenza, nonché l'accesso alle reti, ai servizi di comunicazione digitale e a tutti gli altri strumenti di comunicazione e interazione;

s) promuovere l'uso consapevole delle nuove tecnologie al fine di educare i giovani ad una responsabile cittadinanza digitale e sostenere l'acquisizione di competenze specialistiche in ambito scientifico-tecnologico



Consiglio Regionale della Calabria

come fattore abilitante nell'ottica dell'innovazione e della transizione sostenibile e digitale della società;

t) promuovere le attività motorie e sportive a tutti i livelli come strumento per l'adozione di corretti stili di vita e per la tutela della salute, nonché come leva di inclusione e integrazione sociale, di superamento del disagio e opportunità di sviluppo globale della persona sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale;

u) promuovere il benessere psico-fisico dei giovani attraverso l'educazione alla salute, alimentare e ai corretti stili di vita, alla prevenzione e cura delle dipendenze e del disagio psichico, a una sessualità responsabile e consapevole anche in un'ottica di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, sostenendo il libero e tempestivo accesso a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, valorizzando il ruolo degli sportelli di "primo ascolto" previsti da scuole, università, piani di zona, nonché presso le case di comunità e assicurando una completa e adeguata informazione rispetto a tutti i servizi regionali offerti presso i presidi socio-sanitari territoriali o specializzati, in particolare dalla rete consultoriale;

v) implementare i servizi territoriali rivolti ai giovani, in chiave organica e strutturata e con figure professionali dedicate e specificatamente formate;

w) sostenere il diritto alla mobilità dei giovani nell'ambito del territorio regionale, implementando le misure agevolative da prevedere nell'ambito della programmazione tariffaria e degli accordi di servizio con gli operatori del trasporto.

2. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite con il concorso dei giovani, degli enti locali e delle relative reti territoriali, delle istituzioni sanitarie, scolastiche, formative e universitarie, degli enti ecclesiastici e degli enti religiosi, degli enti del terzo settore e della cooperazione, sportive, del servizio civile, delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, dei collegi e degli ordini professionali, nonché degli enti e dei soggetti la cui attività è rivolta ai giovani secondo le rispettive competenze.

3. Ai fini della presente legge, quando non è diversamente stabilito da specifiche leggi di settore, per giovani si intendono le persone di età compresa tra i quindici e i trentaquattro anni che risiedono, dimorano, studiano o svolgono la loro attività lavorativa, imprenditoriale o professionale



Consiglio Regionale della Calabria

nel territorio regionale.

Art. 2

(Programmazione regionale)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale della Calabria, su proposta della Giunta regionale, approva il Piano per i giovani, di seguito denominato Piano, con il quale definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo e con le leggi regionali di settore.

2. La Giunta regionale definisce la proposta di Piano, garantendo il coordinamento tra i diversi assessorati competenti, sulla base dei dati, delle analisi, delle valutazioni e delle proposte fornite dall'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile di cui agli articoli 4 e 5 e dal Forum dei giovani di cui all'articolo 7, sentiti gli enti locali e le relative reti territoriali.

3. Il Piano ha validità triennale e contiene, in particolare:

- a) l'analisi della condizione, dei bisogni e delle aspettative dei giovani;
- b) gli obiettivi da perseguire e le linee di intervento attraverso cui articolare le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale;
- c) le linee di indirizzo per i programmi di intervento da realizzare con il concorso dei comuni in forma singola o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, favorendo l'erogazione dei servizi in forma territorialmente integrata e trasversale;
- d) le linee di indirizzo per programmi e progetti di interesse regionale aventi carattere innovativo, da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati;
- e) i risultati e gli impatti attesi dai programmi e dalle misure attivate nei diversi territori.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione annuale, provvede all'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previsti nel Piano definendo, senza



Consiglio Regionale della Calabria

maggiori oneri a carico del bilancio regionale e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e già presenti nel bilancio regionale:

- a) le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale;
- b) le misure, i progetti e i servizi da attivare in concorso con i comuni in forma singola o associata e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche per i giovani;
- c) i programmi e i progetti di interesse regionale da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati;
- d) i requisiti, i criteri e le modalità di accesso e valutazione, monitoraggio e rendicontazione dei contributi regionali stanziati per l'attuazione delle misure, dei progetti e dei servizi di cui alle lettere a), b) e c);
- e) gli indicatori per misurare i risultati e gli impatti degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano.

5. Per conseguire gli obiettivi stabiliti nel Piano, la Giunta regionale può stipulare accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani.

Art. 3

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, in forma singola o associata, concorrono, per quanto di competenza, all'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previsti nel Piano approvato dal Consiglio regionale e nei programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale di cui all'articolo 2 svolgendo, in particolare, i seguenti compiti:

- a) curano la realizzazione delle misure, dei progetti e dei servizi previsti dai programmi attuativi annuali, nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano, provvedendo all'analisi dei bisogni, alla pianificazione operativa, alla



Consiglio Regionale della Calabria

gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione;

b) favoriscono e promuovono la creazione di luoghi e occasioni d'incontro e relazione nonché di spazi di aggregazione polifunzionali che stimolino la creatività nelle sue diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;

c) favoriscono ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva;

d) partecipano alle fasi di coordinamento e monitoraggio previste dalla programmazione regionale e possono condividere con altri enti progetti e sperimentazioni, al fine di favorire la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di relazioni interistituzionali al di fuori dell'ambito locale;

2. L'ambito territoriale di riferimento nel quale i comuni svolgono le funzioni di cui al comma 1 coincide con l'ambito territoriale di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii, (in attuazione della Legge n. 328/2000).

Art. 4

(Osservatorio dei giovani)

1. Presso il Consiglio Regionale è istituito l'Osservatorio dei giovani, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni consultive, di conoscenza e monitoraggio delle diverse realtà giovanili e di verifica della conformità delle politiche regionali ai principi della presente legge. Nello svolgimento della propria attività l'Osservatorio può ricorrere a forme di collaborazione, attraverso intese o stipulazione di accordi, con l'ISTAT, i Comuni e le altre istituzioni pubbliche nazionali ed europee, con enti del terzo settore, centri per l'impiego, istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, collegi e ordini professionali, istituzioni sanitarie, nonché enti e soggetti la cui attività è rivolta alle giovani generazioni.

2. L'Osservatorio è dotato di autonomia organizzativa in ordine all'espletamento dei propri compiti e si riunisce su convocazione del suo presidente almeno tre volte l'anno. Può essere convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata del presidente dell'organismo, del presidente del Consiglio, del presidente della Giunta o della metà più uno dei suoi componenti.

3. Alle riunioni dell'Osservatorio, per eventuali necessità di approfondimento su temi specifici,



Consiglio Regionale della Calabria

possono essere invitati a partecipare, con funzioni di ascolto, il coordinatore del Forum di cui all'articolo 7 ed altri soggetti a vario titolo coinvolti nelle policy per i giovani.

4. I componenti dell'Osservatorio restano in carica per la durata della legislatura.
5. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, la partecipazione è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso spese.
6. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Osservatorio provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato che assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento dell'Osservatorio non ha diritto ad alcuna indennità di struttura

Art. 5

(Compiti e funzioni dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio esercita i seguenti compiti e funzioni:

- a) rilevazione, aggregazione e trattamento dei dati e dei flussi informativi utili a rilevare lo stato della condizione giovanile, previa intesa o stipulazione di accordi con ISTAT, centri per l'impiego, università, camere di commercio e altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca sui giovani;
- b) produzione di statistiche, rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione;
- c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano le condizioni di vita e i diritti delle giovani generazioni;
- d) monitoraggio, analisi e valutazione dell'attuazione, degli impatti e degli esiti delle politiche e degli interventi regionali sui giovani anche ai fini della clausola valutativa prevista dall'articolo 14;
- e) verifica della conformità delle politiche regionali ai principi della presente legge;
- f) supporto alle attività del Forum dei giovani.

2. I soggetti pubblici e privati che beneficiano di finanziamenti regionali sono tenuti a trasmettere alla regione, per il tramite dell'Osservatorio, dati e informazioni relativi agli impatti ed agli esiti delle attività finanziate, nei modi e nei termini definiti dalla Giunta regionale, pena la decadenza dai contributi regionali.



Consiglio Regionale della Calabria

3. L'Osservatorio, entro il 31 dicembre di ogni anno, adotta un piano di attività per l'anno successivo elaborato in collaborazione con il Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità. In sede di costituzione, l'Osservatorio adotta un piano di attività entro 90 giorni dall'insediamento.
4. L'Osservatorio redige ed invia al Consiglio ed alla Giunta regionali entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto dell'attività svolta ed il Rapporto sulla condizione giovanile in Calabria.

Art. 6

(Composizione Osservatorio e modalità di selezione)

1. L'Osservatorio è costituito con delibera dell'Ufficio di Presidenza preceduta da un decreto del Presidente del Consiglio regionale entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni nominati dai gruppi consiliari, e si rinnova nei primi sei mesi dall'insediamento della legislatura successiva.
2. Nello specifico ogni gruppo consiliare composto fino a tre consiglieri ha diritto a nominare un componente, i gruppi consiliari composti da un numero superiore a tre consiglieri hanno diritto a nominare due componenti, garantendo il principio di parità di genere e la scelta di profili attinenti alle funzioni spettanti all'Osservatorio. Se il numero dei componenti nominati è pari sarà nominato un ulteriore componente dal Presidente del Consiglio.
3. Il presidente dell'Osservatorio è eletto dal Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tra le candidature pervenute in risposta alla manifestazione di interesse da pubblicarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per poter presentare la propria candidatura i partecipanti devono essere in possesso di un diploma di laurea e devono aver conseguito attestati riconosciuti dalla pubblica amministrazione di formazione specifica inerente le attività dell'Osservatorio o, in alternativa, devono aver svolto funzioni di coordinamento e gestione di progetti e iniziative in ambito pubblico e relative ad attività inerenti le competenze dell'Osservatorio.
5. Il Presidente dell'Osservatorio organizza ed indirizza l'attività dell'organismo, in particolare:
 - a) convoca le sedute dell'Osservatorio, fissando gli ordini del giorno e rendicontandone gli esiti;
 - b) promuove ogni iniziativa di studio, approfondimento e monitoraggio;
 - c) rappresenta l'Osservatorio presso la Giunta ed il Consiglio regionali e tutti i soggetti pubblici e privati.
6. L' Osservatorio si avvale del supporto del dirigente del Settore Università, Politiche Giovanili e



Consiglio Regionale della Calabria

Pari Opportunità della Giunta regionale, o suo delegato, e di un comitato di tre esperti designati rispettivamente dai Rettori delle tre università calabresi e nominati con decreto dal Presidente del Consiglio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con competenze in materia di statistica, politiche giovanili, management delle pubbliche amministrazioni, sociologia e/o equipollenti, per i quali è previsto un rimborso spese forfettario pari ad euro 10.000,00 cadauno per la durata dell'incarico e comprensivo di ritenute ed obblighi di legge.

7. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione:

- a) dell'assessore regionale Istruzione, Formazione e Pari Opportunità, o suo delegato;
- b) del presidente della Commissione consiliare competente in materia;
- c) dei dipartimenti della Giunta.

Art. 7

(Istituzione ed organizzazione del Forum dei giovani)

1. La Regione Calabria, nel sostenere e valorizzare gli strumenti di partecipazione attiva, prevede l'istituzione del Forum regionale dei giovani, di seguito denominato Forum, presso il Consiglio regionale della Calabria.

2. Il Forum si configura come uno spazio istituzionale che avvia un percorso di avvicinamento e confronto fra i giovani cittadini e le istituzioni, sia nell'ambito di una programmazione più inclusiva e innovativa, sia favorendo una partecipazione più aperta e sostenibile che includa le realtà giovanili più attive nei diversi territori.

3. Il Forum, rappresentativo delle istanze e delle aspirazioni delle giovani generazioni, con la propria attività contribuisce alla definizione dell'indirizzo politico della Regione sulle tematiche giovanili e, a tal fine, in collaborazione con l'Osservatorio:

- a) promuove iniziative ed eventi su temi di interesse giovanile volti a sostenere il coinvolgimento la partecipazione dei giovani ad ogni livello, anche in collaborazione con enti pubblici, associazioni e altri soggetti pubblici e privati;
- b) formula proposte e pareri su provvedimenti legislativi e



Consiglio Regionale della Calabria

amministrativi in materia di politiche giovanili al Consiglio e alla Giunta regionali;

c) propone all'Osservatorio lo svolgimento di studi e ricerche su specifiche tematiche in materia di politiche giovanili;

d) promuove ogni iniziativa di approfondimento, incontro e confronto con soggetti pubblici e privati sui temi di interesse dei giovani;

e) trasmette alla Giunta regionale proposte, valutazioni e pareri in merito alla definizione del Piano regionale per le politiche giovanili;

f) promuove la conoscenza del Forum dei giovani nel territorio calabrese.

4. Il Forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno e la partecipazione è garantita anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche.

5. La partecipazione al Forum è limitata alla durata della legislatura e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

6. Il Forum è composto da trenta componenti di età compresa tra i 18 e i 35 anni individuati mediante una manifestazione di interesse pubblicata entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ai seguenti stakeholders:

a) università, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati, e istituti tecnici superiori (ITS);

b) enti locali e loro associazioni;

c) associazioni e consulte giovanili, associazioni sportive, enti del



Consiglio Regionale della Calabria

terzo settore nell'ambito delle politiche per i giovani;

d) organizzazioni di rappresentanza delle imprese;

e) organizzazioni giovanili dei partiti politici;

f) esperienze associative giovanili di enti religiosi;

g) enti di servizio civile universale.

7. I giovani non rientranti nelle casistiche individuate al comma 6 possono presentare candidatura spontanea.

8. Le candidature dovranno pervenire utilizzando l'apposito forum pubblicato sul sito del Consiglio regionale, allegando il curriculum vitae ed un breve video di presentazione che illustri le motivazioni della propria candidatura.

9. La selezione dei componenti e l'approvazione della relativa graduatoria è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da una commissione composta da:

a) presidente del Consiglio, o suo delegato;

b) presidente della Commissione consiliare competente, o suo delegato;

c) dirigente della Commissione consiliare competente, o suo delegato.

10. La valutazione delle candidature ed il punteggio attribuito avviene sulla base di una griglia valutativa approvata con verbale dalla commissione nominata di cui al precedente comma 9, e tiene conto dei seguenti criteri:

a) motivazione alla partecipazione al Forum;

b) esperienze pregresse e attuali, anche in attività di rappresentanza di uno stakeholder del mondo giovanile, degli enti del terzo settore, di



Consiglio Regionale della Calabria

attività extra curricolari ed impegno civile.

11. Il Presidente del Consiglio provvede con decreto alla nomina dei componenti del Forum.
12. Ogni componente del Forum dopo tre assenze consecutive è richiamato attraverso una comunicazione scritta dal coordinatore del Forum. Alla quarta assenza il componente è rimosso e si procede alla sostituzione per scorrimento della graduatoria prevista dal precedente comma 9.
13. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Forum provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato che assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento del Forum non ha diritto ad alcuna indennità di struttura
14. Il Forum dei giovani è dotato di autonomia organizzativa in ordine all'espletamento dei propri compiti. Sceglie tra i propri componenti, con metodo elettivo a maggioranza assoluta dei propri componenti, il coordinatore ed il vicecoordinatore.
15. Il coordinatore del Forum, o nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo il vicecoordinatore, organizza e indirizza l'attività del Forum, in particolare:
 - a) convoca le sedute del Forum, fissando gli ordini del giorno e rendicontandone gli esiti;
 - b) promuove ogni iniziativa di approfondimento, incontro e confronto con soggetti pubblici e privati sui temi di interesse dei giovani, garantendo la più ampia partecipazione degli altri componenti del Forum;
 - c) rappresenta il Forum, insieme al vicecoordinatore, presso la Giunta ed il Consiglio regionali e tutti i soggetti pubblici e privati.
16. Il Forum, entro il 31 marzo di ogni anno, approva una relazione sulle attività svolte e sui relativi esiti al 31 dicembre dell'anno precedente e la trasmette al Dipartimento competente in materia ed al Consiglio regionale.

Art. 8

(Rete regionale servizi Informagiovani)

1. La Regione Calabria garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di



Consiglio Regionale della Calabria

accesso ai servizi informativi e di orientamento presenti sul territorio regionale.

2. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti nel Piano e nei programmi attuativi annuali di cui all'articolo 2, sostiene, con particolare riguardo ai piccoli comuni, la realizzazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani di seguito denominati Informagiovani, e ne assicura il coordinamento regionale favorendo la formazione di reti sul territorio.

3. L'istituzione e il funzionamento degli Informagiovani sono affidati ai comuni, in forma singola o associata. Gli Informagiovani svolgono funzioni di informazione, orientamento e consulenza ai giovani in materia di:

- a) istruzione, formazione universitaria e terziaria, formazione professionale, formazione permanente ed educazione finanziaria;
- b) ricerca di occupazione, autoimprenditorialità, e forme di agevolazione e sostegno economico pubblico e privato;
- c) promozione della cittadinanza attiva, del volontariato, della cultura della legalità, del servizio civile universale;
- d) promozione della cultura;
- e) promozione del benessere psicofisico e delle attività motorie e sportive.

4. Gli Informagiovani promuovono forme di collegamento con le istituzioni scolastiche, formative e universitarie, i centri e i servizi di informazione sulle attività e sulle opportunità dell'Unione europea, rivolti ai giovani, le istituzioni culturali, i servizi di prevenzione e promozione della salute, i servizi per l'orientamento e l'impiego, le imprese, le associazioni imprenditoriali e ogni altro ente o istituzione pubblica o privata operante nei settori di interesse giovanile.

Art. 9

(Spazi di aggregazione giovanile)

1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l'incontro spontaneo, tenendo conto della specificità socio-culturale e della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli



Consiglio Regionale della Calabria

centri e alle zone montane.

2. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici e comuni, promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali di incontro e di co-working finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.

3. Per il conseguimento di tali obiettivi la Regione, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio regionale, ovvero sui fondi europei e nazionali appositamente stanziati, favorisce:

a) la valorizzazione di immobili di proprietà regionale in disuso con caratteristiche idonee che potranno essere affidati in concessione gratuita comodato d'uso gratuito, nel rispetto di procedure trasparenti ed imparziali adeguatamente pubblicizzate, ad enti del terzo settore che ne facciano richiesta previa presentazione di un progetto avente per finalità quelle indicate all'articolo 1;

b) gli interventi di ristrutturazione funzionale degli spazi di libero incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

c) i progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie ed a valorizzare l'artigianato tradizionale e l'imprenditorialità giovanile, quali fattori di sviluppo economico e sociale, attraverso l'avvio di nuovi corsi di formazione specifici.

Art. 10

(Strumenti di comunicazione e informazione)

1. La Regione promuove e favorisce forme di dialogo strutturato e di ascolto dei giovani, con l'utilizzo di risorse iscritte sul bilancio regionale, ovvero sui fondi europei e nazionali appositamente stanziati, anche attraverso i seguenti strumenti di comunicazione e informazione:

a) una piattaforma digitale in rete dedicata al confronto, alla comunicazione, all'orientamento e all'informazione sulle opportunità, gli interventi e i servizi



Consiglio Regionale della Calabria

rivolti ai giovani;

b) social network e altri strumenti di comunicazione digitale innovativi per informare, aumentare il coinvolgimento dei giovani, promuovere l'interazione e il dialogo tra pari e favorire il dibattito e l'ascolto, anche attraverso forme di consultazione, raccolta di testimonianze e contenuti generati direttamente dagli utenti;

c) campagne di comunicazione istituzionale rivolte al target di riferimento, progetti e iniziative specifiche;

d) iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità rivolte ai giovani.

Articolo 11

(Weekend dei giovani)

1. La Regione nell'ambito del Piano regionale per le politiche giovanili, istituisce e promuove con il coinvolgimento partecipato dell'Osservatorio, del Forum, delle comunità, degli enti locali, di associazioni senza fini di lucro, il "Weekend dei giovani", che si tiene ogni anno nel mese di giugno, durante il quale sono previsti eventi, dibattiti, rassegne e spettacoli che esaltino le specificità dell'universo giovanile mettendo al centro creatività, ingegno e talento delle giovani generazioni per favorire lo scambio di conoscenze e competenze e sensibilizzare la collettività sui temi di interesse giovanile.

Art. 12

(Premio regionale giovani)

1 A partire dall'esercizio 2025 è istituito il "Premio regionale giovani", assegnato durante il Weekend dei giovani, finalizzato a valorizzare il protagonismo, la creatività e l'espressività dei giovani negli ambiti artistico, culturale, imprenditoriale e professionale, dell'impegno civico e sociale, dello studio e della ricerca, dell'innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale e dello sport.

2. Il Consiglio regionale, attraverso l'Ufficio di Presidenza, individua e definisce gli ambiti da premiare, i criteri e le modalità di selezione delle proposte, che vengono valutate da una giuria appositamente costituita con modalità definite dallo stesso Ufficio di Presidenza, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in



Consiglio Regionale della Calabria

bilancio.

Articolo 13

(Registro regionale delle associazioni giovanili)

1. La Regione riconosce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuità.
2. È istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro regionale.
3. L'iscrizione delle associazioni al Registro regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) consistenza associativa costituita almeno per il 60 per cento da giovani di età non superiore ai trentacinque anni;
 - b) possesso di statuto in cui risulta che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa;
 - c) presenza territoriale con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale;
 - d) assenza dello scopo di lucro.
4. Le procedure per l'iscrizione al Registro regionale e la cancellazione per la mancanza dei requisiti previsti al comma 3 sono disposte con provvedimento amministrativo della struttura regionale competente.
5. Le modalità per la tenuta del Registro regionale, la revisione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione sono disciplinate con delibera dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.

Art. 14

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale della Calabria verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati



Consiglio Regionale della Calabria

progressivamente ottenuti nell'attuazione delle politiche per i giovani. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale entro il 30 Giugno, una relazione sulla condizione e sulle politiche per i giovani, che documenta e descrive:

- a) lo stato e l'evoluzione della condizione giovanile in Calabria dal punto di vista demografico, educativo, formativo, occupazionale, culturale, della salute e del tempo libero, dell'inclusione sociale, abitativa e delle aspettative per il futuro;
- b) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, in particolare del Piano, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti, le modalità di selezione dei progetti, le caratteristiche dei beneficiari, nonché i risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi medesimi;
- c) il grado di attivazione dei comuni e di integrazione delle politiche e dei programmi regionali in favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando le eventuali criticità emerse;
- d) lo sviluppo e il funzionamento degli Informagiovani, con particolare riferimento al grado di fruizione dei servizi medesimi da parte dei giovani e alla creazione della rete regionale di coordinamento degli Informagiovani;
- e) gli esiti delle attività dell'Osservatorio e del Forum, con riferimento alle attività conoscitive, valutative e propositive.

2. La commissione consiliare competente può indicare priorità conoscitive o necessità di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto previsto al comma 1.

3. Il Consiglio regionale esamina la relazione della Giunta in una seduta consiliare appositamente dedicata alle politiche giovanili da convocarsi entro il 31 luglio.

Art. 15

(Partenariato con Sportello Eurodesk)

1. La regione Calabria favorisce l'apertura dello Sportello Eurodesk attraverso il partenariato con organizzazioni giovanili ed enti del terzo settore al fine di semplificare l'accesso dei giovani alle opportunità offerte dai programmi europei in diversi settori, in particolare: mobilità internazionale, cultura, formazione formale e non formale, lavoro, volontariato.

2. Il partenariato con lo Sportello Eurodesk favorisce l'azione su due livelli: una informazione



Consiglio Regionale della Calabria

aggiornata, attendibile e redatta in un linguaggio comprensibile a tutti che consiste in una rete di sportelli territoriali tra di loro collegati: informagiovani, centri per l'impiego, servizi di informazione europea, ecc., attivati da enti sia pubblici, sia privati.

3. Tutti gli enti, nei limiti delle proprie disponibilità di risorse, partecipano al cofinanziamento dei programmi sviluppati dal partenariato con lo Sportello Eurodesk, con il versamento di una quota annuale di adesione e si impegnano, attraverso un protocollo d'intesa, ad attivare un servizio informativo/orientativo gratuito in una locazione di adeguata visibilità e con dotazioni minime hardware e software per la gestione di banche dati e servizi telematici.

4. Gli enti partecipanti individuano un/a referente, responsabile delle attività dell'Agenzia Locale, che deve possedere i requisiti necessari per partecipare alle attività della rete.

Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 comma 6 della presente legge, determinati nel limite massimo di 30.000,00 euro per l'annualità 2025 si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge, determinati nel limite massimo di 40.000,00 euro per l'annualità 2025 si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui allo articolo 12 della presente legge, determinati nel limite massimo di 30.000,00 euro per l'annualità 2025 si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

4. Le somme indicate nei commi 1, 2 e 3 per l'importo complessivo di euro 100.000,00 sono contestualmente allocate alla Missione 06, Programma 03(U.06.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.

5. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.



Consiglio Regionale della Calabria

6. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 17

(Norma di prima applicazione)

1 Per l'anno 2025 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare il Programma annuale degli interventi, nelle more della costituzione dell'Osservatorio e del Forum e della elaborazione del Piano regionale per le politiche giovanili.

I CONSIGLIERI:

F.to MOLINARO – F.to GENTILE

F.to GELARDI

F.to MANCUSO

F.to MATTIANI

F.to RASO